



INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizioni dello stage	3
Articolo 3 - Finalità dello stage	4
Articolo 4 – Tutor: individuazione, ruolo e responsabilità	4
Articolo 5 - Requisiti per l'accesso alle attività di stage, individuazione della sede e attivazione dello stage	: . 5
Articolo 6 – Rapporto tra stagista e soggetto ospitante	6
Articolo 7 – Durata ed eventuale interruzione dello stage	6
Articolo 8 - Relazione finale e valutazione dello stage	7
Articolo 9 – Studenti lavoratori/lavoratrici	8
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali	8
Articolo 11 - Norme finali	8



Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente disciplinare definisce e disciplina l'attività di stage prevista dal Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Data Science (di seguito 'Laurea Magistrale' o 'Cds').
- 2. Il presente disciplinare è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, attuale struttura didattica di riferimento del corso di studio, acquisiti, tramite il Comitato di Gestione del Cds, i pareri dei Dipartimenti di: Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Ingegneria Industriale, Economia e Management, Matematica, Psicologia e Scienze Cognitive, il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello, e la Fondazione Bruno Kessler in qualità di strutture didattiche associate.
- 3. Il Comitato di Gestione del Cds nomina un/a Delegato/a per gli stage che dura in carica tre anni accademici.

Articolo 2 - Definizioni dello stage

- 1. Lo stage consiste in un'attività formativa di collaborazione alla ricerca e/o allo sviluppo di metodi e tecniche relative alla data science e le sue applicazioni.
- 2. Lo stage rappresenta un'esperienza formativa professionalizzante, limitata nel tempo, coerente con il percorso di studio seguito dagli/dalle studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Data Science.
- Lo svolgimento dello stage deve avvenire sulla base di un progetto individuale di stage e di un accordo tra Università e soggetto ospitante, nella quale saranno definiti anche i rispettivi ruoli e obblighi delle parti in materia di protezione dei dati personali.
- 4. Lo stage può essere svolto presso sedi e strutture esterne all'Università di Trento (di seguito UniTrento) oppure interne, e si può dunque configurare come:
 - a. stage esterno: svolto presso un'azienda, ente o ateneo esterni a UniTrento, compresa la Fondazione Bruno Kessler. Lo stage può essere svolto in Italia o all'estero.
 - stage interno: svolto presso le strutture di UniTrento, compreso il Laboratorio didattico in Data Science.



Articolo 3 - Finalità dello stage

- Lo stage ha lo scopo di consentire allo/alla studente un riscontro ed un arricchimento delle nozioni
 apprese nel corso degli studi universitari, di contribuire alla sua formazione professionalizzante e
 specialistica mediante un'esperienza diretta nel mondo del lavoro e delle professioni e di agevolare le sue
 scelte professionali.
- 2. Lo stage è parte integrante del percorso formativo della Laurea Magistrale essendo una attività curriculare del peso di 9 CFU, obbligatoria per poter conseguire il titolo finale.

Articolo 4 – Tutor: individuazione, ruolo e responsabilità

- 1. L'attività di stage si svolge con il coordinamento, la supervisione e l'autorizzazione di un/una tutor universitario/a e, nel caso di stage esterno, anche di un/una tutor individuato/a presso l'ente ospitante.
- 2. Il/la tutor universitario/a è responsabile didattico delle attività svolte durante lo stage. Il suo ruolo è di concordare con il soggetto ospitante il programma delle attività dello stage, di definirne gli obiettivi formativi, di verificarne l'andamento attraverso un monitoraggio che ha lo scopo di appurare la reale rispondenza dell'attività svolta dal/dalla stagista al progetto formativo approvato e di firmare, per approvazione, la scheda di certificazione alla conclusione dello stage.
- 3. Il soggetto ospitante individua al proprio interno un/una tutor di stage, denominato/a tutor aziendale, che rappresenta l'interlocutore/interlocutrice dei responsabili del Cds per tutto ciò che riguarda le attività di stage svolte dallo/dalla studente. Il/la tutor aziendale è il/la responsabile dell'inserimento del/della stagista all'interno dell'ente ospitante, garantisce che vengano svolte le attività previste dal programma e collabora alla valutazione dello stage. Il/la tutor aziendale interagisce, anche a distanza, con il/la tutor universitario/a ed è tenuto/a a redigere una valutazione a fine stage.
- 4. Nel caso di stage interno le figure del/della tutor universitario/a e del/della tutor della struttura ospitante possono coincidere.
- 5. Ogni tutor universitario/a ha la possibilità di seguire l'attività di stage di più studenti, in numero non superiore a 6 contemporaneamente.



- 6. Il/la Delegato/a per gli Stage provvede ad indicare un/una tutor universitario/a qualora lo/la studente, previa segnalazione di documentate difficoltà nell'individuazione, non ne individui uno/una autonomamente.
- 7. Possono ricoprire il ruolo di tutor universitario/a tutti/e i/le docenti afferenti ai dipartimenti coinvolti nella laurea magistrale in Data Science, i membri del Comitato di Gestione e i/le titolari di un'attività didattica offerta dalla laurea magistrale in Data Science nell'anno accademico in corso o in quello precedente rispetto alla data di inizio dello stage.

Articolo 5 - Requisiti per l'accesso alle attività di stage, individuazione della sede e attivazione dello stage

- 1. Per iniziare l'attività di stage è necessario avere conseguito almeno 30 CFU. Eventuali richieste di deroga devono essere motivate e sottoposte al parere del/della Delegato/a per gli Stage.
- 2. Per individuare la struttura ospitante presso cui svolgere l'esperienza di stage esterno lo/la studente può:
 - a. consultare le offerte di stage pubblicate sulla bacheca Esse3 Stage e lavoro;
 - b. consultare le offerte di stage all'estero pubblicate nella pagina del programma stage all'estero;
 - c. individuare autonomamente il soggetto ospitante;
 - d. chiedere supporto ai singoli docenti o al/alla Delegato/a per gli Stage.
- 3. Una volta individuato l'ente ospitante, per attivare uno stage è necessario avere definito un progetto formativo che deve essere concordato ed approvato dal/la tutor universitario/a.
- 4. Gli eventuali criteri di selezione, i requisiti da possedere al momento della candidatura e/o dell'avvio dello stage stabiliti dalla struttura ospitante, le pratiche amministrative necessarie per l'attivazione dello stage e il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti con lo stage sono gestiti e pubblicizzati dagli uffici preposti, in accordo con eventuali norme previste dai programmi di mobilità internazionale.



Articolo 6 – Rapporto tra stagista e soggetto ospitante

- 1. Lo stage non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante. È possibile svolgere stage che prevedano un'indennità di partecipazione e/o all'interno di un pre-esistente rapporto di lavoro con un ente esterno. In quest'ultimo caso le attività di stage dovranno comunque avere un valore formativo importante (è sempre richiesta l'approvazione del progetto formativo da parte del/della tutor universitario/a), essere diverse dalle mansioni richieste dal contratto di lavoro ed essere svolte in orari conciliabili e sostenibili con l'impegno di lavoro.
- Lo/la stagista deve attenersi a quanto concordato nel progetto individuale di stage, deve rispettare i
 regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro e la normativa in
 materia di protezione dei dati personali.
- 3. Lo/la stagista deve mantenere, durante e dopo lo stage, la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage. Lo/la stagista è, altresì, tenuto/a a chiedere l'autorizzazione al soggetto ospitante per eventuali elaborazioni o relazioni destinate a terzi.
- 4. Lo/la stagista si impegna ad osservare nello svolgimento dello stage le istruzioni che gli saranno fornite in materia di trattamento dei dati personali
- 5. Ove presente presso il soggetto ospitante un codice di comportamento, ovvero un regolamento interno, il/la stagista è tenuto/a a rispettarlo.

Articolo 7 – Durata ed eventuale interruzione dello stage

- 1. La durata dello stage è normalmente di 225 ore, pari a 9 CFU.
- 2. Nel caso di specifiche esigenze (es. nel caso di stage svolti all'estero), il/la tutor universitario/a, potrà autorizzare progetti di stage di durata superiore.
- 3. Il monte ore può essere incrementato, durante lo svolgimento dello stage, previo accordo tra lo/la studente/ssa, il/la tutor universitario/a, il/la tutor aziendale e il/la Delegato/a per gli stage. Le ore aggiuntive possono determinare il riconoscimento di CFU aggiuntivi (1 ogni 25 ore di attività), fino ad un massimo di 4 CFU aggiuntivi.



- 4. La data di inizio e termine, le eventuali interruzioni, nonché gli orari di stage sono fissati di comune accordo tra Università e soggetto ospitante in caso di stage esterni, dal/dalla tutor universitario/a e dal/dalla tutor interno/a nel caso di stage interni.
- 5. In caso di mancato rispetto della convenzione e/o del progetto di stage da parte del soggetto ospitante, i responsabili del Cds si riservano il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. La comunicazione al soggetto ospitante della motivata volontà di interrompere lo stage viene effettuata a cura del/della Delegato/a per gli Stage.
- 6. Nel caso di interruzione dello stage il Delegato per lo Stage, sentito il tutor universitario/a, può stabilire un'attività integrativa che il/la studente deve portare a termine al fine di considerare concluso il periodo di stage.
- 7. Qualora lo/la studente non rispetti i propri doveri e non si impegni a raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di stage, il/la Delegato/a per gli Stage, sentito il/la tutor universitario/a e il/la tutor aziendale, può interrompere ed annullare lo stage. Lo/la studente può comunque ricorrere al Consiglio del Dipartimento della struttura amministrativa di riferimento.

Articolo 8 - Relazione finale e valutazione dello stage

- 1. Al termine dello stage lo/la studente è tenuto/a alla redazione di una relazione, che dovrà contenere i seguenti punti:
 - a. presentazione del soggetto ospitante;
 - b. analisi dell'attività svolta durante il periodo di stage;
 - c. richiamo agli obiettivi definiti nel progetto di stage ed analisi del loro grado di raggiungimento;
 - d. considerazione finale sull'esperienza: valutazione dell'esperienza dal punto di vista sia formativo che relazionale; valutazione dell'adeguatezza della propria preparazione universitaria allo svolgimento dell'attività prevista dal progetto di stage; soddisfazione in termini di aspettative e di risultati.
- 2. La suddetta relazione dovrà essere sottoscritta dal/dalla tutor aziendale e dal/dalla tutor universitario/a. II/La tutor universitario/a, una volta ricevuta la documentazione necessaria, se opportuno, certificherà la valutazione positiva dell'attività di stage ai fini del riconoscimento nella carriera dello/della studente e il riconoscimento di eventuali CFU aggiuntivi quantificati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.



 Nel caso la prova finale dello/a studente verta sull'esperienza di stage, essa sarà valutata secondo il Regolamento di prova finale della Laurea Magistrale, e in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di laurea magistrale.

Articolo 9 – Studenti lavoratori/lavoratrici

- Gli/le studenti lavoratori/lavoratrici possono richiedere in sostituzione dell'attività di stage il riconoscimento dell'attività lavorativa da loro svolta a condizione che questa sia coerente con gli obiettivi formativi della Laurea Magistrale.
- 2. Per ottenere il riconoscimento dell'attività di stage il/la studente dovrà scrivere la relazione finale così come prevista dall'art. 9, sottoporla all'approvazione di uno/una dei/delle docenti del corso della Laurea Magistrale e successivamente del/della Delegato/a per gli stage.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali degli/delle stagisti/e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e della regolamentazione interna di Ateneo.

Articolo 11 - Norme finali

- 1. Il presente regolamento si applica agli stage attivati a partire dall'anno accademico 2021/2022.
- 2. Le indicazioni circa le modalità operative e i termini per l'attivazione e la conclusione dell'attività di stage sono indicati sul portale del Corso di Studi. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Regolamento didattico della laurea magistrale, del Regolamento didattico di Ateneo e della normativa vigente in materia.